

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
PER L'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO A
DISTANZA PER ESIGENZE DI SICUREZZA
(VIDEOSORVEGLIANZA)**

*documento di aggiornamento previsto dal punto 8.6 del Contratto Integrativo Aziendale,
sottoscritto in data 4 giugno 2020*

Il giorno diciannove del mese di novembre (11), dell'anno duemilaventi (2020) in Livorno, presso la sede dell'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A., sita in via dell'Artigianato, 39/b,

TRA

A.Am.P.S. S.p.A. (di seguito anche **AAMPS**), qui rappresentata dall'Amministratore Unico, Raphael Rossi, dal Direttore Generale, Raffaele Alessandri e dalla Responsabile delle Relazioni sindacali, Luisa Baldeschi

E

RSU aziendale (di seguito anche **RSU**), rappresentata dal Coordinatore Mauro Basile e dai componenti Catia Mazzanti, Stefano Costali, Stefano Venturini e Marco Fontana.

di seguito denominati individualmente come la "**PARTE**" e congiuntamente come le "**PARTI**", è stato stipulato il seguente accordo sindacale di aggiornamento a quanto ripreso nel Contratto Integrativo Aziendale (di seguito anche **CIA**), sottoscritto in data 4 giugno 2020, relativo all'installazione d'impianti ed apparecchiature di controllo a distanza (rete di videosorveglianza), allo scopo di migliorare la gestione della sicurezza delle sedi e degli impianti industriali della Società.

LE PARTI

al termine di un approfondito confronto:

- visto l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
- visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche **GDPR**) e successive modificazioni ed integrazioni;
- richiamato l'articolo 8.6 del CIA, nel quale si annuncia la necessità di rivedere la disciplina aziendale in materia;
- accertata la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'accordo sopra citato, per adeguarlo alla situazione impiantistica attuale e di quella futura;



PREMESSO

che l'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che "... gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rappresentanza sindacale Unitaria o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ..."

CONCORDANO

- 1) che sia consentita l'installazione delle telecamere per le finalità indicate nella premessa sebbene dall'utilizzo possa derivare, in via incidentale e/o indiretta e/o potenziale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti/collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;
- 2) che l'uso di sistemi di video sorveglianza avrà le seguenti finalità:
 - a. le immagini saranno rilevate per perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - b. la registrazione delle immagini sarà limitata esclusivamente agli scopi di cui al punto 1);
 - c. le immagini non potranno essere utilizzate a fini disciplinari, salvo i casi previsti al punto a);
 - d. la visione delle registrazioni sarà consentita ai vertici aziendali e, per gli aspetti di pertinenza tecnica, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e al Responsabile Servizi Informatici, oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria ed ai Responsabili di Area;
 - e. le immagini in diretta, opportunamente offuscate, saranno visualizzate in monitor situati nella portineria di Via dell'Artigianato, 32, con accesso consentito ai portieri addetti a tale ingresso ed alle guardie giurate;
 - f. l'eventuale accesso alle immagini di persone non autorizzate in base al punto d) comporterà, nei confronti di queste, l'apertura di procedimenti disciplinari;
 - g. la banca dati di conservazione delle immagini sarà automaticamente svuotata entro un massimo 24 ore come previsto dal Garante che "ha evidenziato come il provvedimento sulla videosorveglianza - adottato ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, al punto 3.4 - faccia riferimento al principio di proporzionalità nel potere di conservare le immagini. In particolare, il provvedimento appena citato, rifacendosi al principio di proporzionalità, limita la conservazione delle immagini registrate a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, ammettendo un periodo più ampio, non superiore a 7 giorni, laddove ci dovessero essere particolari esigenze";
 - h. le telecamere fisse e mobili saranno ubicate nei siti indicati nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente accordo;

- i. per la loro individuazione saranno apposti opportuni cartelli, al fine di informare i lavoratori e gli eventuali visitatori;
 - j. la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; i dati personali saranno quindi:
 - i. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - ii. raccolti e registrati per scopi determinati ed utilizzati in termini non incompatibili con tali scopi;
 - iii. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - iv. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) che ai fini degli adempimenti in materia di privacy si precisa che ai termini indicati nel presente accordo sono attribuiti i seguenti significati:
- a. **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA:** gli impianti di televisioni a circuito chiuso (TCVV) e di registrazione dei filmati in grado di vigilare generalmente un luogo o comunque un bene a distanza tramite l'utilizzo di telecamere o altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione delle immagini strategicamente posizionate dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto dall'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. **TITOLARE:** AAMPS ossia, in questo caso, la persona giuridica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e degli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo di sicurezza, di cui all'articolo 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** il Capo Area Servizi Informatici;
 - d. **INCARICATI DEL TRATTAMENTO:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare con apposita nomina e adeguata formazione: Responsabile dell'Area Servizi di Raccolta, Responsabile Area Impianti e Smaltimenti e Responsabile dell'Area QAS;
- 4) che la visualizzazione delle immagini registrate potrà avvenire esclusivamente per il conseguimento delle finalità dichiarate da parte del Responsabile del Trattamento o dell'Incaricato del trattamento come sopra definiti; in caso di compimento di un atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione: sarà cura del Responsabile di Video Sorveglianza fornire la registrazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

18

- 5) che per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia e in particolare al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) conseguente la violazione del presente accordo potrà essere valutata disciplinarmente costituendo condotta antisindacale;
- 6) che, nel caso di nuove installazioni, AAMPS informerà preventivamente la RSU, per le opportune valutazioni e considerazioni di competenza; in mancanza di osservazioni e/o chiarimenti, trascorsi 15 giorni dalla data dell'informativa, AAMPS procederà all'installazione delle apparecchiature.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la parte datoriale
A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico
(Raphael ROSSI)

Il Direttore Generale
(Raffaele ALESSANDRI)

La Responsabile delle Relazioni sindacali
(Luisa BALDESCHI)

Per la parte sindacale
RSU di A.Am.P.S. S.p.A.

Il Coordinatore della RSU
(Mauro BASILE)

I Componenti della RSU

(Catia MAZZANTI)

(Stefano COSTALLI)

(Stefano VENTURINI)

(Marco FONTANA)

**ALLEGATO PLANIMETRICO
DI INDIVIDUAZIONE DELLA UBICAZIONE DELLE TELECAMERE E DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

PUNTO 2. LETTERA H), DELL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI
ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO A DISTANZA PER ESIGENZE DI SICUREZZA
(VIDEOSORVEGLIANZA) -

documento di aggiornamento previsto dal punto 8.6 del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 4 giugno 2020

Per approvazione dell'allegato planimetrico, di cui al punto 2., lettera h) dell'Accordo sindacale aziendale per l'installazione d'impianti ed apparecchiature di controllo a distanza per esigenze di sicurezza (videosorveglianza) - documento di aggiornamento previsto dal punto 8.6 del contratto integrativo aziendale, sottoscritto in data 4 giugno 2020

Per la parte datoriale

A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico
(Raphael ROSSI)

Il Direttore Generale
(Raffaele ALESSANDRI)

La Responsabile delle Relazioni sindacali
(Luisa BALDESCHI)

Per la parte sindacale

RSU di A.Am.P.S. S.p.A.

Il Coordinatore della RSU
(Mauro BASILE)

I Componenti della RSU

(Catia MAZZANTI)

(Stefano COSTALLI)

(Stefano VENTURINI)

(Marco FONTANA)

